

IN BREVE n. 042-2014
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

AGENZIA DELLE ENTRATE - UNIVERSITARI FUORI SEDE: DISTANZA CHILOMETRICA

Domanda

Vorrei detrarre il canone di locazione sostenuto per mio figlio universitario fuori sede. Come viene calcolata esattamente la distanza di cento chilometri tra l'università e il comune di residenza?

Risponde G.Mingione

L'importo dei canoni di locazione, derivante da contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998 da studenti universitari, è detraibile nella misura del 19%, su un importo non superiore a 2.633 euro, a condizione che la sede universitaria sia ubicata in un comune diverso da quello di residenza, disti da quest'ultimo almeno cento chilometri e sia comunque situata in una provincia diversa (articolo 15, lettera i-sexies, del Tuir).

L'agevolazione spetta anche nel caso in cui l'onere sia sostenuto nell'interesse di familiari a carico. Per verificare se il requisito dei cento chilometri è rispettato, occorre fare riferimento alla distanza chilometrica più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l'università, calcolata in riferimento a una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno di tali collegamenti è pari o superiore a cento chilometri (circolare 34/E del 2008).

CERTIFICATI SPORT, MINISTERO SALUTE: TIROCINANTI MMG POSSONO RILASCIARLI A PAGAMENTO

da DoctorNews di martedì 7 ottobre 2014
(vedi anche Brevia 41)

Anche i giovani sostituti dei medici di famiglia possono rilasciare i certificati sportivi, anamnestici, d'invalidità civile: lo sancisce una nota del ministero della Salute divulgata lo scorso mese dalla Fnomceo con comunicazione ai leader d'Ordine provinciale numero 76, con la quale per la prima volta si consente ai tirocinanti in medicina generale di effettuare attività libero professionali a latere della borsa di studio percepita per imparare a fare il medico di famiglia. A inibire tali attività era stato il decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, lo stesso che vieta al medico del triennio di formazione specifica in medicina generale i rapporti di convenzione o contrattuali, anche temporanei, con strutture del Servizio sanitario o private. Secondo la nota ministeriale 12/8/2014 la ratio dei divieti è che il medico in formazione non deve avere attività distraenti, poiché preposto a

«garantire la continuità del servizio assicurato dal medico di famiglia titolare ai propri assistiti allorché il medico sia impossibilitato a prestare la propria opera» (e non si trovino medici, ad esempio nella sua associazione, che lo sostituiscano). In effetti, la possibilità di rilasciare i certificati garantisce la continuità del servizio. Pertanto ad avviso della Direzione Generale Professioni del Ministero il tirocinante, oltre a poter svolgere tutte le attività in convenzione, incluso il rilascio di certificati gratuiti (malattia, riammissione scolastica e al lavoro, sportivi per la scuola) può rilasciare anche i certificati libero professionali facendoli pagare a tariffa libero professionale. Se però non sono inerenti a processi di diagnosi e cura, come accade per i certificati di invalidità civile ed assicurativi, deve caricare l'Iva. «E' una precisazione che consente al medico in formazione di espletare durante le sostituzioni tutte le attività del medico di medicina generale, sia quelle previste dal contratto sia quelle che sono patrimonio della deontologia», dice Giulia Zonno segretario Fimmg formazione, che ricorda come nessun medico può esimersi quando gli arriva una richiesta, inclusa quella di un certificato».

OCCHIO ALLA POLIZZA ASSICURATIVA RC PROFESSIONALE

Nello stipulare una polizza a copertura della responsabilità professionale è utile porre una certa attenzione su:

FRANCHIGIA è la parte di danno a carico dell'assicurato (cioè non rimborsata dalla assicurazione).

Può essere espressa in percentuale o in espressione economica.

Specialmente per la copertura della "colpa grave" è consigliabile accendere polizze senza franchigia.

MASSIMALE (limite di indennizzo) è l'importo massimo risarcibile.

Può essere riferito a sinistro oppure in un anno.

CLAIMS MADE è il periodo di validità per il risarcimento: richiesta pervenuta per la prima volta nel corso di periodo assicurativo e denunciate all'assicuratore durante detto periodo ovvero nel periodo di retroattività indicata in polizza e non note all'assicurato.

RETROATTIVITA' è la data segnalata in polizza che prevede una copertura retroattiva per eventuali eventi poi denunciati in periodo di vigenza della polizza.

Ricordiamo che la prescrizione per malpractice è decennale dal momento non dell'evento, ma dall'evidenza (momento in cui si è venuti a conoscenza) del pregiudizio subito.

POSTUMA è il periodo di prolungamento della copertura assicurativa oltre la scadenza assicurativa per eventi successi nel periodo di vigenza della polizza.

In particolare, per attività professionale interrotta volontariamente o per pensionamento.

da QUOTIDIANO SANITA': IL SSN ITALIANO AL TERZO POSTO MONDIALE

Secondo la classifica stilata dall'agenzia americana siamo il top in Europa e miglioriamo il sesto posto dello scorso anno. A livello mondiale ci superano soltanto Singapore e Hong Kong. La Russia è relegata in ultima posizione, male anche Germania e Usa che non vanno oltre 23° e 44° posizione.



Il sistema sanitario italiano è il terzo al mondo in termini di efficienza, alle spalle di Singapore e Hong Kong e davanti a Giappone, Corea del Sud e Australia. E' quanto emerge dalla classifica stilata da Bloomberg che ha considerato i dati forniti da Banca Mondiale, Fmi e Oms. La Francia si posiziona ottava, il Regno Unito decimo, mentre gli Stati Uniti arrancano nelle retrovie, al 44°

posto.

Il ranking di Bloomberg ha considerato i 51 Paesi con popolazione superiore ai 5 milioni, con un Pil di almeno 5mila dollari americani e con un'aspettativa di vita che supera i 70 anni. Risaltano negativamente la performance della Russia, relegata in ultima posizione, e quella della Germania, che non va oltre il 23° posto. I parametri utilizzati per elaborare la classifica sono: aspettativa di vita; costo del sistema sanitario in percentuale sul Pil; costo del sistema sanitario pro-capite; variazione dell'aspettativa di vita rispetto al 2013 (anni); variazione del costo della sanità pro capite; variazione del Pil pro-capite; inflazione.

L'Italia, che migliora il sesto posto dello scorso anno, **presenta un'aspettativa di vita di 82,9 anni e spende in sanità il 9% del Pil, pari a 3.032 dollari pro-capite**. Nel confronto con il 2013 l'aspettativa di vita è aumentata di 0,3 anni, mentre la spesa per la sanità pro-capite è diminuita di 306,64 dollari, cioè meno 9,2% in percentuale sul Pil. Prodotto interno lordo che è diminuito dell'8,6% pro-capite, con un'inflazione del 3%. In totale il punteggio dell'Italia è 76,3. Poco meno di Hong Kong e Singapore, ma più del doppio degli Stati Uniti, fermi a 34,3.

Come sempre ho detto il nostro SSN, invidiato da molti Paesi, offre un servizio ai primi posti a costi medio bassi....speriamo che per risparmi di spesa non venga smantellato...i risparmi in sanità vanno fatti togliendo gli sprechi e il parassitismo, non tagliando le risorse per la tutela della salute. Una grossa fetta della buona sanità italiana è anche merito della nostra classe medica.



la salute

... non ha prezzo, ha però dei costi

... è un bene supremo per il singolo e un patrimonio per la collettività

... è un bene tutelato dalla Costituzione

AGENZIA DELLE ENTRATE - TASI: CHI PAGA IN CASO DI DIVORZIO?

Domanda

Sono divorziata, la casa è al 50%. Per il calcolo della Tasi, qual è la rendita catastale di riferimento? Va considerata al 50%? L'assegnazione dell'immobile cambia la ripartizione?

Risponde G.Mingione

È tenuto a versare la Tasi il contribuente che ha il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale.

In caso di possesso condiviso tra più soggetti, ognuno è tenuto in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; pertanto, se uno dei proprietari non versa la propria quota, il Comune ne può chiedere il pagamento agli altri proprietari.

Per gli immobili abitativi, la base imponibile si determina, come per l'Imu, rivalutando la rendita catastale del 5% e applicando il moltiplicatore 160. In caso di comproprietà (ad esempio, al 50% tra marito e moglie), la rendita catastale cui fare riferimento per il calcolo dell'imposta è quella risultante al Catasto, presa per intero; l'imposta dovuta va poi rapportata alla quota e ai mesi di possesso.

In caso di divorzio, si applica lo stesso principio dettato per l'Imu: il coniuge assegnatario è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso, è il solo che paga il tributo con l'aliquota (e l'eventuale detrazione) prevista per l'abitazione principale (dipartimento delle Finanze, faq del 4 giugno 2014).

ITALIA - ECONOMIA IN CRISI ?

Economia in crisi? In Italia grande disoccupazione per una stagnazione e forse deflazione...la produzione al passo lento o ferma...mancano i consumi... anche i consumi interni?

Tutti hanno paura di spendere...e poi l'italiano nelle sue spese è piuttosto esterofilo, più che filonazionalista...

IN ALLEGATO A PARTE - Chi di noi compra merce italiana? (documento 170)

STAGNAZIONE - quando il commercio e la produzione sono bloccati dalla congiuntura

DEFLAZIONE - tendenza diffusa e persistente alla diminuzione dei prezzi (un fenomeno di contrazione o di rallentamento dell'attività economica o del reddito)

CONGIUNTURA - sorta di sinonimo della situazione economica generale di un paese

AGENZIA ENTRATE - LA BUONA FEDE DEL CONTRIBUENTE DRIBBLA LA SANZIONE E L'IMPOSTA

La tutela del legittimo affidamento del cittadino, così come disciplinata dall'articolo 10 della legge 2012, esplica i suoi effetti solo su penalità e interessi

SINTESI: Come già più volte chiarito dalla Suprema Corte, gli atti dell'amministrazione finanziaria e segnatamente le circolari "non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, per cui, qualora il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'amministrazione, è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni, in base al principio di tutela dell'affidamento, come ora espressamente sancito dalla Legge n. 212 del 2000, articolo 10, comma 2, (c.d. Statuto del contribuente), senza alcun esonero dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, secondo le modalità stabilite dalla legge che la disciplina" (cfr. Cass. 16692/2013-3757/2012-21070/2011).

Sentenza n. 20710 dell'1 ottobre 2014 (udienza 24 giugno 2014)

Cassazione civile, sezione V - Pres. Bielli Stefano - Est. Marulli Marco

Articolo 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000 - Errori del contribuente a seguito di un'interpretazione erronea fornita dall'amministrazione finanziaria - Esclusione dell'applicazione delle sanzioni, ma non dell'obbligazione tributaria

CARTELLE ESATTORIALI 2014 PAGABILI CON CREDITI VERSO LA PA

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2014, n. 236, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2014, che stabilisce le modalità di compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione.

La procedura riguarda, in particolare, le cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014.

TRIBUNALE DI MILANO - NUOVO ORIENTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DA MALPRACTICE

Il paziente deve provare l'errore del medico

Nelle cause da "malasanità" l'onere di provare la colpa del medico ricade sul paziente con prescrizione quinquennale.

Con sentenza rivoluzionaria il Tribunale di Milano prima sezione civile (giudice est. Patrizio Gattari - 17 luglio 2014) si qualifica la responsabilità del medico ospedaliero come "extracontrattuale da fatto illecito" (articolo 2043 cc.) e non "contrattuale" (articolo 1128 cc.) come avveniva in precedenza per il medico in base alla teoria del "contatto sociale" e per l'ospedale in base all'idea del contratto obbligatorio atipico di "assistenza sanitaria" perfezionato a partire dall'accettazione del malato in ospedale. Ne consegue anche in tema di riparto dell'onere della prova che non è più il medico a dover provare la correttezza dell'operato, ma il paziente a dover provare la colpa del medico e circa la prescrizione del diritto al risarcimento del danno questa diventa quinquennale anziché decennale (rimane decennale per la struttura, in quanto responsabilità contrattuale).

I criteri di imputabilità di medico e di ospedale sono distinti, ma in caso di condanna di entrambi, medico e ospedale rispondono in solido (articolo 2.055) perché unico è il fatto dannoso.

IN ALLEGATO A PARTE - TRIB.MILANO Sent. 17.07.2014 (documento 171)

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - SETTEMBRE 2014

L'indice Istat relativo al mese di settembre 2014 è pari a 107,1 %. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2013 è **1,125%** (incremento mese).

Si fa presente che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010 (la base precedente era il 1995).

Quindi il nuovo indice di base è 2010 = 100.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75 % del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).

In caso di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione va applicato sull'intero importo accantonato sino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata.

Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto della anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro.

Non è soggetta a rivalutazione la quota di Tfr versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare.

Va invece rivalutata dal datore di lavoro la quota di Tfr maturata dal lavoratore di una azienda con più di 50 dipendenti. In base al comma 755 art. 1 Finanziaria 2007 il Tfr maturato da questi lavoratori a partire dal 1 gennaio 2007 deve essere trasferito al Fondo tesoreria presso l'Inps, fermo restando che il datore di lavoro, anche se non ha più la disponibilità di tali somme, dovrà ugualmente gestirle dal punto di vista contabile, compresa la rivalutazione monetaria.

Legge 27.12.2006, n. 296 - Articolo 1

755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.

756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: settembre 2014

Aggiornato: 14 ottobre 2014

Prossimo aggiornamento: 13 novembre 2014

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale	107,1
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	-0,4
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	-0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+0,7

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

Note:

- L'inflazione a settembre è calata oltre le attese: i prezzi sono diminuiti dell'0,4% rispetto ad agosto e dell'0,2% rispetto a settembre
- L'inflazione acquisita per il 2014 è scesa allo 0,2% dallo 0,4% di agosto
- Aumento su base mensile degli alimentari non lavorati, attribuibile soprattutto all'aumento dei prezzi dei vegetali freschi, diminuiti invece i prezzi della frutta fresca dell'1,5% su base mensile e del 4,6 su base tendenziale (in agosto era -7,8%)

MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 14/10/2014 per il mese di SETTEMBRE 2014

anno	gen	feb	mar	Apr	mag	giu	lug	ago	set	Ott	nov	dic
1995 (base 100)	Base di riferimento: 1995 = 100											
1996	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
%	5,5	5,0	4,5	4,5	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4	3,0	2,6	2,6
1997	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
%	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5
1998	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
%	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5
1999	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
%	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
%	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
%	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
%	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
%	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
%	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
%	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
%	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
%	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5
%	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8
%	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1			
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4			

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

BASTA COLPEVOLIZZARE I PENSIONATI

Leggo spesso la colpevolizzazione dei pensionati rei di avere pensioni cosiddette d'oro.

Ma va detto che questi pensionati non hanno fatto altro che rispettare regole dettate da Amministrazioni forse poco provvedute e su tali pensioni hanno fatto un legittimo affidamento.

Faccio presente come i medici ospedalieri iscritti alla Cassa pensione sanitari degli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro pur con delle pensioni dignitose hanno lasciato una Cassa attiva perché amministrata rispettando ben determinate regole attuariali senza distorsioni... a capitalizzazione bilanciata e, in particolare, non venivano bruciati i versamenti capitalizzati con spese assistenziali non pertinenti alla previdenza.

Quello che mi da molto fastidio è la colpevolizzazione, mentre sull'amministratore che non ha saputo fare buona amministrazione il silenzio assoluto.

La basse pensioni attuali creano invidie, ma attenzione il pensionato non ha rubato nulla .. è stato alle regole che gli erano imposte dal sistema e ha versato fior di contributi a valore corrente pertanto è beneficiario di un diritto pattuito (anzi imposto): versare una determinata contribuzione per avere a termine un determinata rendita economica per il postlavorativo.

Ricordiamoci come i soldi della previdenza hanno troppo spesso colmato impropriamente vuoti non pertinenti...

Ogni pensionato, a fronte di contributi versati, deve avere pari dignità e pari diritti.

Inoltre per le pensioni cosiddette d'oro si pagano maggior imposte che lo Stato utilizza per le varie spese correnti comprese quelle del sociale e delle integrazioni solidaristiche.

Marco Perelli Ercolini - ospedaliero in pensione con una anzianità contributiva di oltre 47 anni...e pertanto con oltre 7 anni di contribuzione al 33% (34% per le somme oltre il tetto con un 1% come solidarietà) della retribuzione inefficaci (cioè versati a vuoto!) per una maggior pensione in quanto l'anzianità massima contributiva nel sistema retributivo era posta a 40 anni; ora la legge Fornero col contributivo dal 2012 prevede la contabilizzazione anche di questi ulteriori periodi di versamento per i nuovi pensionati.

DALLA CASSAZIONE

Conto corrente contestato non diviso a metà

Se un conto corrente bancario è contestato, si presume che le giacenze spettino un quote eguali agli intestatari del conto; si tratta però di una presunzione salvo prova contraria (presunzioni gravi, precise e concordati) quali per esempio i versamenti effettuati da uno solo.

Corte di Cassazione - sentenza numero 809 del 2014

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISTRUTTURARE CASA e PERTINENZE: LIMITE MASSIMO DETRAIBILE

Domanda

Ho compiuto nel 2013 degli interventi di ristrutturazione edilizia riguardanti sia la mia casa che le pertinenze della stessa. Come si calcola il limite massimo detraibile?

Risponde G.Mingione

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sostenuti dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015 l'ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione, riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori, non può superare i 96.000 euro.

Per gli interventi di recupero eseguiti contemporaneamente sull'abitazione e sulle pertinenze, anche se accatastate separatamente, tale limite deve essere considerato unitariamente. Non è quindi possibile computare un autonomo tetto massimo di spesa per gli interventi relativi alle pertinenze (risoluzioni 124/E del 2007 e 181/E del 2008).

LAVARSI LE MANI, 30 SECONDI PER "VACCINARSI" CONTRO INFLUENZA ed EBOLA

comunicato stampa Federspev - Flavia Marincola

I consigli della Feder.S.P.eV. (Federazione sanitari pensionati e vedove) per la VII Giornata mondiale della Pulizia delle Mani

"Acqua e sapone sono il 'vaccino' più semplice, economico, pratico contro l'influenza stagionale, il raffreddore e anche il virus dell'Ebola. Basta lavarsi le mani almeno 30 secondi più volte al giorno, utilizzando rigorosamente acqua e sapone". Lo ricorda Michele Poerio, presidente nazionale Federspev con oltre 20 mila iscritti, in occasione della VII Giornata Mondiale della Pulizia delle Mani, che si celebra oggi in tutto il mondo.

"Le ricerche sul tema - spiega Michele Poerio - registrano appena un 13% di persone che si rifiutano di mangiare se prima non hanno lavato le mani. Troppo poche. Mancano una corretta informazione e un'adeguata sensibilizzazione, iniziando dai genitori e dai bambini. La scuola, fino dalla materna e dal nido, può giocare un ruolo importante, così come i pediatri di famiglia".

"In un centimetro quadrato di pelle di una mano - prosegue il Presidente Nazionale - possono annidarsi oltre 1.000 batteri, che possono sopravvivere fino a 3 ore, duplicandosi rapidamente ogni 20 minuti perché crescono a una temperatura di 37°, la stessa del corpo umano. Dalle mani sporche batteri e virus si trasferiscono sul corpo causando infezioni della pelle o penetrano nell'organismo, scatenando infezioni anche gravi. Ma possono anche finire sul cibo e nelle bevande ogni volta che mangiamo. Chi lavora in ufficio, poi, può entrare in contatto addirittura con 10 milioni di batteri al giorno".

"Lavarsi bene le mani, dunque - invita Poerio - almeno per 30 secondi con acqua e sapone. In questo modo si riduce di 10 volte il numero di batteri presenti sulla loro superficie, ma anche l'incidenza di malattie scende del 30-50%. Attenzione, però, ad asciugarle bene dopo averle lavate, perché le mani umide trasferiscono mille volte di più batteri rispetto a quelle asciutte".

"Lavare le mani è, quindi, un'ulteriore difesa contro l'influenza e i malanni di stagione, ma anche per fermare la diffusione di altri virus, compreso l'Ebola - conclude il presidente della Federazione Sanitari -. Si pensi che l'Unicef sta portando avanti una campagna di sensibilizzazione sull'Ebola nei Paesi colpiti, lavorando anche su questo aspetto. Del resto, l'OMS certifica che nel 2013 quasi 1.000 bambini al giorno sotto i 5 anni di età sono morti nel mondo per malattie diarroiche a causa della mancanza di acqua potabile e servizi igienici di base".

CORTE U.E. - CONVERSIONE DA PART-TIME A TEMPO PIENO LEGITTIMA ANCHE SENZA L'OK DEL LAVORATORE

La Corte di Giustizia Europea, con sentenza C-221/2013, ha dichiarato legittimo l'articolo 16 della legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) nella parte in cui prevede la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di trasformare unilateralmente il rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno.

In particolare, i giudici hanno evidenziato che *“non osta a una normativa nazionale in base alla quale il datore di lavoro può disporre la trasformazione di un contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno senza il consenso del lavoratore interessato.”*.

La legittimità attiene al fatto che la normativa italiana non è contraria ai principi della Direttiva n. 97/1981/Ce, in quanto è da differenziare la trasformazione da tempo pieno a part-time che postula la riduzione delle tutele al lavoratore rispetto alla trasformazione da tempo parziale a tempo pieno che, viceversa, aumenta dette tutele.

**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE U.E. - Sentenza n. C-221/2013 del 14.10.2014
(documento 172)**